



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 24 DEL 30.06.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE STAGIONALE.

L'anno **duemilaquattordici** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	8 - FONTANA ELISABETTA	P	
2 - NUCCI MANUELA	P	9 - CADEGIANI MAURIZIO	P	
3 - FIOCCHI MARCELLO	P	10 - ROCCHI LUCA	A	
4 - BARTOLINI LORENZO	P	11 - FILI SIMONA	P	
5 - FERRARI MATTEO	P	12 -		
6 - BENASSI CLAUDIO	P	13 -		
7 - SANTI GIACOMO	P			

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **MIGLIORI MANUELA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Il Sindaco procede all'illustrazione del punto all'ordine del giorno e delle principali motivazioni che hanno portato alla necessità di rivedere il vigente regolamento del mercato settimanale del mercoledì approvato con atto deliberativo consiliare n° 14 del 27/06/2011 con relativa delocalizzazione in altra area;

-Vista la bozza del nuovo regolamento dove si prevede:

- 1) la trasformazione del mercato settimanale da semestrale a mercato quadrimestrale (dal 1° giugno al 30 settembre), considerata la scarsa presenza degli operatori che ritengono non appetibile economicamente la partecipazione ad un mercato che presenta per parecchi mesi una scarsissima affluenza di clienti;
- 2) la delocalizzazione del mercato lungo Via Roma per la rivitalizzazione sia del mercato che del centro abitato;

-Dato atto che la variazione in oggetto è stata discussa, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, con le associazioni di categoria e non sono pervenute particolari osservazioni in merito;

-Acquisiti in merito i pareri del responsabile del Settore Amministrativo/Contabile, del Settore Tecnico e della Polizia Municipale per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n° 267/2000;

-Sentito l'intervento del consigliere Cadegiani il quale evidenzia che il parere espresso dai responsabili non è certo favorevole e sono stati ribaditi concetti già espressi in passato in merito alla sicurezza. Ritiene che l'ubicazione proposta sia problematica per la sicurezza e porti inoltre, ad una riduzione della competitività, e del numero dei banchi nonché un ulteriore restringimento del periodo di effettuazione del mercato e per tali ragioni il gruppo di minoranza è contrario, restando comunque disponibile alla discussione per la ricerca di soluzioni diverse;

-Con voti favorevoli n° 8 e n° 2 contrari (Cadegiani Maurizio e Fili Simona)

DELIBERA

1)Di approvare il nuovo regolamento del mercato settimanale del mercoledì, allegato quale parte integrante, che prevede la nuova localizzazione in Via Roma, così come risultante dall'allegata planimetria, per un totale di n° 19 posti e per una stagionalità di quattro mesi (01/06 – 30/09);

2)Di darsi atto che competono al responsabile del Settore Amministrativo/Contabile tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti;

3)Di dichiarare, con voti favorevoli n° 8 e n° 2 contrari (Cadegiani Maurizio e Fili Simona), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
BONUCCHI LEANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIGLIORI MANUELA**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 02.08.2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIGLIORI MANUELA**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il 12.08.2014

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Addì, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIGLIORI MANUELA**

COMUNE DI MONTECRETO
Provincia di Modena
Ufficio Commercio

***REGOLAMENTO DEL
MERCATO
SETTIMANALE
STAGIONALE DEL
MERCOLEDI'***

*(art.27 co.1 let.d) del D.lgs 31/03/1998 n. 114)
Approvato con delibera di Consiglio n. 24 del 30/06/2014*

ART.1

TIPOLOGIA DEL MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del “MERCATO SETTIMANALE STAGIONALE”, che si svolge su area pubblica nella giornata del MERCOLEDÌ, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2014.

2. L'esercizio delle attività nell'ambito dei mercati è disciplinato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 N. 114, dalla Legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 N. 12, dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 N.1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia .

3. I mercati secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della Legge Regionale 12/99 sono di tipo “ordinario” , essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche. Ai sensi dell'art.176 del R.D. 6/5/1940 n. 635 , recante regolamento di esecuzione del R.D. 18/06/1931 n. 773, è consentita la vendita di bevande in recipienti chiusi con contenuto pari o superiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per quelle superalcoliche , aventi , cioè gradazione alcolica superiore a 21°;

4. Il presente Regolamento disciplina anche i mercati straordinari, fiere, mercati dell'antiquariato, collezionismo e artigianato che si svolgono occasionalmente con gli stessi operatori in giorni diversi da quelli dei normali mercati.(art.6 co.1 lett.c) l.r.12/99)

ART.2

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. La stagionalità è prevista dal 1 Giugno al 30 Settembre . Il mercato ha luogo con cadenza settimanale , nel giorno del MERCOLEDÌ'.

Qualora la giornata del mercato ricada in un giorno festivo lo stesso verrà ugualmente effettuato. Il Sindaco può disporre, con propria Ordinanza da emettersi con almeno sette giorni di anticipo ,l'anticipazione , la posticipazione o la conferma del mercato stesso.

2. Entro il 31 Ottobre di ogni anno , sentite le associazioni dei commercianti su aree pubbliche, il Comune fissa e rende noto il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivi .

3. Lo svolgimento del mercato straordinario è disciplinato con atto del responsabile del settore .

In tale atto sono indicate :

- a) le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione ;*
- b) la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi , nonché la miglior organicità dei percorsi del mercato;*

4. Gli orari di vendita sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art.28.co12 del D.lgs.31/3/1998 n.114, dell'art.50.co7 del D.lgs.18/8/2000 n.267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla Deliberazione 26/7/1999 n.1368.

Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati :

- Gli orari a partire dal quale gli operatori possono accedere alle aree mercatali;*
- L'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio ;*
- L'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio ;*
- L'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi , che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare, e salvo il caso di intemperie , vale a dire anche qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;*
- L'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi, resisi temporaneamente vacanti , devono presentarsi per le operazioni di cui all'art.14 che segue;*
- Le sanzioni per le violazioni alle norme di cui ai precedenti punti;*

5.Il Sindaco quindi , sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente significative e rappresentative a livello locale , provvede a fissare gli Orari di vendita , di carico e scarico delle merci e di allestimento delle attrezzature di vendita, nonché di sgombero dell'area del mercato , fissando così le fasce orarie in cui lo svolgimento dell'attività è obbligatorio ;

6. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco , con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui ai presenti articoli , dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche;

7.Il Responsabile del servizio commercio e attività produttive può autorizzare l'occupazione di suolo pubblico da parte dei soggetti sotto elencati in aree dallo stesso appositamente individuate all'interno dell'area mercatale:

a)Persone che esercitano vecchi mestieri quali arrotino, calzolaio,riparatore di ombrelli con lavorazione sul posto per non perdere le tradizioni popolari;

b)Espositori;

c) Artisti, che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno , quali : quadri, sculture, articoli decorati a mano, pizzi e ricami, composizioni di fiori secchi e simili;

d) Coloro che effettuano dimostrazioni e/o degustazioni;

8. Le domande di occupazione di suolo pubblico di cui al comma n.7 sono esaminate ed eventualmente accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione ;

9. L'occupazione di suolo pubblico autorizzata ai sensi dei precedenti commi 7/8, non costituisce alcun diritto di ammissione ad edizioni analoghe del mercato;

10. Il Responsabile dell'ufficio commercio ed attività produttive potrà autorizzare lo svolgimento di uno o più mercati dell'antiquariato, collezionismo ed artigianato sia nell'area mercatale sia in altre aree idonee, del capoluogo di Montecreto, al di fuori della giornata del mercoledì e in occasione di manifestazioni che inducano un eccezionale afflusso di persone.

ART.3

LOCALIZZAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato settimanale del mercoledì si svolge lungo Via Roma nel centro abitato di Montecreto dal civico n. al civico n. . La relativa piantina di collocazione viene individuata in apposito elaborato nel quale sono evidenziati: (atr.7 co.1 l.r.12/99):

- Ampiezza complessiva della superficie destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche ;*
- La ripartizione, la superficie, l'ordine del numero progressivo e la collocazione dei posteggi ;*
- I Posteggi così ripartiti:*

Un totale di n. 19 posteggi ,di cui n. 14 occupati da stagionali permanenti esistenti e n. 5 liberi destinati ad operatori su aree pubbliche alla spunta in attesa della definitiva assegnazione di cui uno riservato secondo la normativa al produttore agricolo ;

2. In particolari periodi , in considerazione delle avverse condizioni atmosferiche o per motivi contingenti , i titolari dei posteggi con concessione stagionale permanente sono autorizzati ad occupare i posteggi non occupati in quella giornata, al fine di raggruppare l'area mercatale e dare più compattezza , tutto ciò previ accordi con l'Agente di P.M. presente in loco;

ART.4

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno , il Comune segnala alla Regione, per la pubblicazione su Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare (punto 1 lett.b) Del.Reg.1368/99);

2. Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio ;

3. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A) relativa ad uno dei posteggi liberi , tenendo conto del settore merceologico e, contestualmente, possono chiedere la concessione di posteggio ;

4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domanda, il Responsabile del settore provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità (punto 2 lett. c) Del.Reg.1368/99):

- maggiore numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
- in subordine, a parità di numero di presenze, la maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa, riferita al titolare dell'azienda medesima o ai suoi danti in causa . Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'artt.38/47/48 del D.P.R.. n.445/2000, purchè il dichiarante- per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione, che vuol far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome, o in caso di società , ragione sociale del dante causa ;
- Inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda, rilevabile dal Registro delle Imprese;
- Regolarità contributiva comprovata dal DURC;

5. L'assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore (punto 2 lett.c) Del. Reg.1368/99);

6. La concessione di posteggio ha durata decennale (art. 28 del D.lgs. 114/98) ed è rinnovata d'ufficio alla scadenza;

7. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art.6, co.1, e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi

effettuati ai sensi dei successivi art. 9/10, comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati . Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo art.5;

8.In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni (art.4 co.1 l.r.12/99), ai fini dell'aggiornamento dei propri titolo autorizzativi;

9.Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di suolo pubblico sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nella misura stabilita dalle norme vigenti (nonché delle spese relative al consumo di energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori);

10.La concessione del posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:

- rinuncia del titolare ;*
- revoca per motivi di pubblico interesse , salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore di Polizia Municipale, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine , in altra area individuata dal Comune (art.5 co.3 l.r.12/99)*
- revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 8 giornate di mercato, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, giustificati come previsto dal successivo articolo;*
- revoca dell'autorizzazione amministrativa;*
- decorsi 6 mesi di sospensione per irregolarità contributiva (DURC), l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione con la presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva.*

11.L'autorizzazione amministrativa è revocata (art.29 co.4 lett.b) del D. lgs. 114/98-art.5 co.2. l.r.12/99):

- nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art.5 co.2 del D. lgs. 114/98;*
- nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, o, in caso di subingresso, dalla reintestazione, salvo proroga non superiore a SEI mesi (art.5 co.2 lett. b) l.r.12/99), in caso di comprovata necessità;*
- nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato dal punto del precedente comma 10;*

- nel caso di restituzione del titolo per acquisto dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie de posteggi come indicato dal successivo articolo 11;
- decorsi 6 mesi di sospensione per irregolarità contributiva (DURC), l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione con la presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva.

12. In caso di rinuncia o di revoca della concessione di posteggio, se l'esercente ne ha interesse, si annota l'avvenuta rinuncia o revoca della concessione di posteggio, su titolo autorizzatorio e lo stesso rimane valido per l'esercizio del commercio itinerante e per la partecipazione a fiere;

13. Ai commercianti su aree pubbliche che non hanno nessun posteggio assegnato, (SPUNTI), verrà applicata una tariffa pre-determinata annualmente con delibera della Giunta Comunale e per la stagione 2014 pari ad ,€ 20,00#, tenendo in considerazione che l'utilizzo del posteggio ha carattere saltuario e riferito alla sola giornata di mercato;

ART.5 SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:

- a) l'intestazione, a suo nome, dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
- b) il trasferimento, in capo allo stesso subentrante, dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione (punto 7 lett.c) Del.Reg. 1368/99);

2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso, sia per la voltura dell'autorizzazione, che per il rilascio della concessione di posteggio, la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato;

3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art.5 co.5 del D.lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del "de cuius" per sei mesi dalla data di apertura della successione ;

4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura

dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare;

Durante lo stesso periodo può chiedere la sospensione dell'attività (art.4 co.2 l.r.12/99) e/o cedere l'azienda a terzi;

5.Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3e4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società;

6.In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reinnestati al proprietario;

ART.6

RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

1.In caso di ristrutturazione del mercato, o di spostamento parziale o totale dei posteggi, il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei consumatori presenti a livello provinciale, definisce le nuove aree di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali si debba procedere alla rassegnazione dei posteggi stessi. Il Responsabile del Settore procede alla rassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quella dei rispettivi titoli ritirati.

I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio, di cui al successivo art.12;

2.In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, le aree mercatali, tutte o in parte, possono essere temporaneamente trasferite in aree alternative .

Il Responsabile del Settore, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede alla dislocazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento.

In casi contingibili ed urgenti vi provvede il funzionario di Polizia Municipale .

I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio, di cui al successivo art.12, e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita ;

ART.7

ISTITUZIONE NUOVI POSTEGGI

1.Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento delle aree di mercato e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi, la relativa

assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 9 del presente Regolamento;

ART.8

POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione di posteggi liberi, il Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, presenti a livello provinciale, può vincolare i nuovi posteggi, fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti nel mercato;

2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata dalla concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante;

ART.9

SPOSTAMENTO, SCAMBIO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art.4,co.1 del presente Regolamento, relativa ai posteggi liberi, e qualora non sussistano motivi di pubblico interesse per la revoca o soppressione di uno o più posteggi ai sensi di quanto previsto dalla Legge regionale n. 12/1999, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate dai concessionari di posteggio del medesimo mercato, pervenute entro il 31/05 oppure il 30/11 dell'anno;

2. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi;

3. In caso di domande concorrenti si convocano in assemblea tutti coloro che hanno presentato la domanda in tempo utile e, in tale sede, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e degli autonegozi, si assegnano i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art.12;

4. I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma 3, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona, munita di delega scritta, riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa;

6)Le domande di spostamento di posteggio, di cui al comma 2, vengono esaminate ed accolte tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di miglorie;

7)La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato;

ART.10

AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

1.Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio, che non comportino una ristrutturazione del mercato, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione e, comunque, fino al raggiungimento di 50 metri quadrati.

L'accoglimento delle domande comporta l'aggiornamento d'ufficio della planimetria dell'area mercatale;

2.Il Comune, su richiesta degli interessati, può concedere –“una volta per ogni operatore”- l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato.

La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà, comunque, superare i 50 metri quadrati;

3.L'accoglimento delle domande di cui al comma 2, comporta le revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale;

4.Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico-sanitari o, in genere, di pubblico interesse, può respingere le domande di cui al comma 2, oppure limitare la superficie oggetto di ampliamento;

ART.11

TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

1.Presso l'Ufficio Polizia Municipale/ Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica), con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, nonché la “graduatoria dei titolari di posteggio”;

2.La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamento, parziale o totale, dei posteggi del mercato, è formata dal Responsabile del settore ed è pubblicata all'Albo Pretorio entri i 15 giorni successivi.

I criteri di priorità sono i seguenti:

- a) Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;*
- b) In subordine a parità di presenze, maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita l'originaria concessione di posteggio;
(Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui gli artt.38/47/48 del D.P.R. n. 445/2000, con gli elementi identificativi di ogni passaggio di proprietà dell'azienda).*
- c) In caso di parità alla lettera b) si terrà conto del registro dell'iscrizione al Registro delle Imprese.*

3.Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi, aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio" depositata presso l'Ufficio Commercio.

4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.

ART.12 ASSENZE

1.I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti;

2.Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art.2 co.4, salvo il caso di gravi intemperie;

3.Ai fini dell'art.29, comma 4 lett.b) del D. lgs.144/1998, non sono conteggiati:

- a) l'assenza determinata da malattia, gravidanza, servizio militare purchè, entro gli 8 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione. Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.*
- b) Il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione ;*
- c) L'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;*

d) La mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate;

4. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art.29, co.4 lett.b) del D.lgs.144/1999, può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità;

5. Trattandosi di mercato stagionale i concessionari di posteggio oltre ad essere subordinati alle suddette prescrizioni, non devono effettuare assenze per un numero superiore ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato quindi non più di cinque assenze ingiustificate nell'arco del periodo di concessione il posteggio, cioè dal 1° Giugno al 30 Settembre di ogni anno, in difetto il posteggio verrà revocato;

ART.13

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI – FORMAZIONE GRADUATORIA SPUNTISTI

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, i quali abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario di cui al comma 4 art.2 del presente Regolamento, e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività;

2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività (art.27 co. 1 lett.f) del D.lgs. 144/98);

3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione, ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa, riferita all'azienda stessa o ai danti causa, eventualmente documentata con la presentazione da parte dell'operatore interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui gli artt.38/47/48 del D.P.R. n. 445/2000;

4. Eventuali posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati giornalmente, agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti;

5. Le assegnazioni di cui sopra avvengono, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato;

6. L'operatore che non accetta il posteggio, disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo banco/autonegozio, o che vi rinuncia dopo l'assegnazione, non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntasti;

7. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari, non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntasti;

8. Nell'ambito del mercato:

- l'esercente spuntista, anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria e del vincolo merceologico, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;
- il Concessionario di n.2 posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
- il Concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni:
 - A) non può partecipare alle operazioni di spunta, se non occupa il posteggio di cui è titolare;
 - B) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria e del vincolo merceologico, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante;

9. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata, di volta in volta, dall'Ufficio Commercio del Comune;

10. Le presenze maturate in qualità di spuntista, che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (art.2 co.3 l.r.n.12/99) ;

11. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per n.3 anni consecutivi, è considerata rinuncia, a tutti gli effetti, e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art.13, co.3 del presente Regolamento (art.5 co.4 l.r.n.12/99). L'aggiornamento della graduatoria di spunta, con l'azzeramento delle presenze, è effettuato al 1 Ottobre di ogni anno, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente ;

ART. 14

CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Responsabile del Settore, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato;

2. Al fine di non creare difficoltà al traffico ed al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato, è VIETATO il commercio itinerante nel capoluogo del Comune di Montecreto, ed è VIETATA la vendita itinerante anche da parte dei produttori agricoli all'interno di tutto il centro abitato del capoluogo (art.28, co.16 D.lgs.114/98 – art.3 co.5 della l.r.12/99);

ART.15

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio;

2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale, in uso agli operatori commerciali, possono sostare nell'area di mercato, purchè lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno;

3. Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno presentare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile, oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.

4. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;

5. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito;

ART.16

MODALITA' E UTILIZZO DEL POSTEGGIO MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa, in originale, ad ogni richiesta degli Organi di Vigilanza (art.5 co.1 l.r.12/99);

2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendite, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli

accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti;

3. Il posteggio non deve rimanere incustodito;

4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti;

5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti, connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo ;

6. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori e che siano collocati ad un'altezza non inferiore a mt 2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.

7. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.

8. La parte inferiore della coperture dei banchi deve essere posizionata ad almeno m.2,0 dal suolo;

9. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm, rispetto al fronte espositivo, al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui, dette barriere, abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso;

10. Purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita;

11. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa;

12. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di PUBBLICITA' DI PREZZI, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci;

13. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi;

ART.17

NORME IGIENICO-SANITARIE

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità Sanitaria;

2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un' altezza non inferiore a 50 cm dal suolo;

3. I banchi temporanei, adibiti alla vendite di generi alimentari, devono possedere i requisiti previsti dall'art.5 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 3/4/2002 e della Delibera di Giunta Regionale n. 1498 del 30/07/2004;

4. I Corsi sostitutivi del libretto di idoneità sanitaria in funzione dei livelli di rischio ai sensi della delibera Reg. le n. 342 del 2004, di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti, devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza;

ART.18

POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi riservati esclusivamente ai produttori agricoli per la vendita dei prodotti di propria produzione comporta il rilascio di una concessione subordinata alla stagionalità del prodotto venduto.

2. Qualora vi siano posteggi disponibili il Responsabile del Settore ne dà notizia con pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

3. I soggetti di cui alla legge 9/2/1963 n. 59 e del D.Lgs. n.228/2001 possono presentare comunicazione 30 gg. prima e contestuale richiesta di concessione di posteggio riservato ai produttori agricoli in qualsiasi periodo dell'anno

4. Il rilascio della concessione di posteggio avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi degli artt.38,47,48 del D.P.R. 445/2000, con la quale l'interessato dichiara la data d'inizio dell'attività che deve coincidere con le risultanze del Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

5. I produttori agricoli presenti alla spunta devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con ordinanza sindacale.

I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 4.

6. *Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.*
7. *Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese e per i titolari di concessione di posteggio, il relativo atto.*
8. *La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:*
 - a) *Perda la qualifica di produttore agricolo,*
 - b) *non utilizzi il posteggio assegnato per un periodo superiore ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato. In ogni caso le assenze, ai fini della revoca, sono calcolate in proporzione alla durata attribuita della stagionalità di concessione .*
9. *I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.*

Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART.19

ASSOCIAZIONI POLITICHE E DI VOLONTARIATO

1. Alle Associazioni Politiche e di Volontariato che, intendano svolgere la propria attività nel contesto del mercato del Comune di Montecreto, viene assegnato, su specifica domanda da presentare entro 10 giorni all'Ufficio Commercio, lo spazio predisposto in "Piazza degli Alpini" o lungo via Roma del capoluogo, fatto salvo quanto disposto dall'art.2 co.7/8/9 del presente Regolamento;

2. Detta occupazione viene concessa in esenzione al pagamento del plateatico;

ART.20

SANZIONI

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori del territorio di vendita è punito con la sanzione prevista dall'art.29 co.1 del D.lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.2582,28 A €.15.493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce;

2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art.29 co.2 del D.lgs. 114/98 e cioè con

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74:

- a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggio vincolati di cui all'art.8 co.2 del presente Regolamento;*
- b) esercitare il commercio itinerante o effettuare la vendita itinerante nel capoluogo di Montecreto, nella giornata di mercato(art.15 co.2 del presente Regolamento);*
- c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio(art.17 co.4 del Regolamento);*
- d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art.17 co.11 del Regolamento);*
- e) non indicare, in modo chiaro e ben leggibile, i prezzi di vendita al pubblico;*

3.Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00:

- a) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art.16 co.3);*
- b) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori, che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito(art.16 co.4);*
- c) non esibire l'autorizzazione amministrativa, in originale, alla richiesta degli Organi di Vigilanza (art.17 co.1);*
- d) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti, come prescritto (art.17 co.2);*
- e) lasciare il posteggio incustodito durante l'orario di vendita (art.17 co.3);*
- f) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo (art.17 co.5);*
- g) lasciare sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature oltre 50 cm. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio(art.17 co.6);*
- h) posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a mt.2 (art.17 co.7);*
- i) non arretrare eventuali barriere laterali di almeno 50 cm.rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso (art.17 co.8);*
- j) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita, e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle altre attività limitrofe (art.17 co.10);*
- k) non indicare, in modo chiaro e ben leggibile, i prezzi di vendita al pubblico da parte dei produttori agricoli(art.19 co.9);*

4.Tutte le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00;

5. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti fissati dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni;

6. In caso di particolare gravità o di recidiva, secondo quanto previsto dall'art. 29 co. 3 del D.lgs. 114/98, le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 gg;

7. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio, comportano la sospensione della concessione di posteggio, fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio stesso si computa, a tutti gli effetti, come assenza;

8. Il rilascio e la reintestazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggette alla presentazione del DURC. (Legge Regionale 10 febbraio 2011, n. 1)

- l'Autorizzazione è sospesa per 6 mesi in caso di mancata presentazione, nei termini previsti, del DURC o della documentazione sostitutiva per coloro i quali non sono soggetti all'iscrizione INAIL;*
- l'Autorizzazione è revocata qualora decorsi i sei mesi di sospensione, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione con la presentazione del DURC o della documentazione sostitutiva.*

9. Per le violazioni di cui sopra, l'Autorità competente è il Sindaco di Montecreto.

**MODIFICHE APPORTATE AL MERCATO SETTIMANALE DEL
MERCOLEDI' NEL COMUNE DI MONTECRETO –
RIPOSIZIONAMENTO POSTEGGI IN VIA ROMA, NEL CENTRO
ABITATO.**

- 1) VERUCCHI TIZIANO – ML 10,00 X (Inizio 4,30 a finire 4,10)
- 2) VIGNUDINI GIUSEPPE - ML 9,00 X (Inizio 4,10 a finire 3,90)
- 3) PASINI DEANNA – ML 9,00 X (Inizio 3,90 a finire 3,90)
- 4) TRENTI PAOLO – ML 14,00 – (Inizio 4,30 a finire 4,30)
- 5) ZHOU LING – ML 11,00 (Inizio 4,30 a finire 5,00)
- 6) AMIDEI LUCA – ML 7,00 (Inizio 4,30 a finire 4,30)
- 7) BAZZANI ATTILIO – ML 9,00 (Inizio 4,30 a finire 4,30)
- 8) FRANCHINI VITTORIO – ML 14,00 (Inizio 2,50 a finire 2,50)
- 9) SERAFINI PIETRO – ML 11,00 (Inizio 4,00 a finire 4,00)
- 10) BENASSI ISABELLA – ML 9,00 (Inizio 3,00 a finire 3,00)
- 11) MONTERASTELLI ELISABETTA – ML 8,00 (Inizio 4,20 a finire
4,20)
- 12) BORDINI MARCO – ML 10,50 (Inizio 4,10 a finire 4,10)
- 13) SPUNTISTA – ML 9,50 (Inizio 2,30 a finire 2,50)
- 14) INNOCENZI FRANCO – ML 10,50 (Inizio 4,10 a finire 4,10)
- 15) MUSSI SNC – ML 10,00 (Inizio 5,50 a finire 5,50)
- 16) SPUNTISTA – ML 8,00 (Inizio 4,00 a finire 4,00)
- 17) SPUNTISTA – ML 9,00 (Inizio 4,50 a finire 4,50)
- 18) SPUNTISTA – ML 9,00 (Inizio 4,50 a finire 4,50)
- 19) PRODUTTORE AGRICOLO – ML 9,00 (Inizio 4,50 a finire 4,50)

Questa sarà la disposizione di prova da adottare il primo mercoledì di luglio.

Il Funzionario Incaricato
f.to: Fiocchi Fiammetta

